

**AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA**

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO**  
**Personale del comparto**  
**(CCNL 19/04/2004)**  
**Quadriennio normativo 2002-2005**

In data 3 febbraio 2006 presso la sede dell'A.O. di Pavia, le Parti sottoscrivono l'allegata contrattazione integrativa aziendale per il personale del Comparto quadriennio normativo 2002/2005 biennio economico 2002/2003:

Per L'Azienda:

Il Direttore Generale - Luigi Sanfilippo

Il Capo Delegazione trattante - Alessandro Beltramelli

Per le OO.SS. di categoria:

RSU

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPL

FIALS CONF. SAL

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Capo I

- Art. 1 Campo d'applicazione pag. 5  
Art. 2 Durata, decorrenza tempi e procedure d'applicazione pag. 5

## TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

### Capo I GLI OBIETTIVI GENERALI

- Art. 3 Sistema classificatorio pag. 5

### Capo II PROGRESSIONI VERTICALI

- Art. 4 Nuovi profili pag. 6  
Art. 5 Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale pag. 7

### Capo III PROGRESSIONI ORIZZONTALI

- Art. 6 Passaggi orizzontali pag. 7  
Art. 7 Criteri generali per le progressioni orizzontali pag. 8

## TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

### Capo I QUANTIFICAZIONE DEI FONDI

- Art. 8 Quantificazione dei Fondi pag. 8

### Capo II FINANZIAMENTO DEI FONDI

- Art. 9 Ulteriori criteri di ripartizione delle risorse nei fondi contrattuali pag. 9  
Art. 10 Spostamento di risorse tra i fondi ed al loro interno pag. 9

### Capo III CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

- Art. 11 Ripartizione delle risorse all'interno del fondo produttività  
collettiva/premio prestazione individuale pag. 10  
Art. 12 Destinazione della quota premio per la produttività collettiva pag. 10

### Capo IV

### CRITERI GENERALI DEI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

- Art. 13 Attribuzione della quota 2 pag. 11

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right that includes a circled 'S'.

**TITOLO IV  
DISPOSIZIONI VARIE**



- Art.14 Modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro (art. 27 CCNL 7/4/1999) pag. 11
- Art.15 Programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi d'innovazione pag. 12
- Art.16 Linee d'indirizzo i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili pag. 13
- Art.17 Conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza pag. 13
- Art.18 Servizio di pronta disponibilità pag. 14
- Art.19 Individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 23, co. 10 CCNL 1998/2001 pag. 14
- Art.20 Pari opportunità e mobbing pag. 15
- Art.21 Criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario pag. 15
- Art.22 Norme finali e transitorie pag. 15

**Allegato 1** Tabella per l'assegnazione delle quote del fondo premio per la produttività collettiva

**Allegato 2** Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

**Allegato 3 Regolamenti:**


- 3.1 Individuazione dei contingenti di personale del comparto sanità per le giornate di sciopero e sulle modalità e tempi di effettuazione dello sciopero;
- 3.2 Diritto allo studio, cd. "150 ore" per il personale dipendente a tempo indeterminato del comparto sanità;
- 3.3 Mobilità interna del personale dipendente a tempo indeterminato del comparto sanità;
- 3.4 Rapporto di lavoro a tempo parziale.



## **PREMESSA**

*Le Parti intendono strutturare il sistema delle relazioni sindacali in modo coerente con l'esigenza di incrementare e mantenere elevato l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati alla collettività. Il benessere organizzativo e la valorizzazione delle persone costituiscono elementi fondamentali dell'azione aziendale e della presente contrattazione.*

*Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dalle vigenti norme contrattuali le parti convengono sull'opportunità di definire un apposito regolamento sul sistema delle Relazioni Sindacali all'interno dell'A.O. di Pavia, al fine di meglio disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, improntandoli comunque ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti, ed orientandoli alla prevenzione dei conflitti nel rispetto delle rispettive competenze.*



**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Capo I**

**Articolo 1**  
**Campo di applicazione**

1. Il presente contratto collettivo integrativo aziendale si applica a tutto il personale dell'A.O. di Pavia inquadrato nelle categorie A, B, C e D e nei livelli Bs e Ds, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale.

**Articolo 2**  
**Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione**


1. Il presente contratto collettivo integrativo aziendale di lavoro concerne il periodo previsto dal CCNL del 19/04/2004, fatte salve le materie che per loro natura richiedono diversi tempi di negoziazione o verifiche periodiche e fatte salve le modalità di utilizzazione delle risorse da determinare a consuntivo e con cadenza annuale.
2. Gli effetti del presente contratto collettivo integrativo aziendale e le procedure in esso contenute avranno piena efficacia dal giorno successivo alla sua stipula, salvo diversa prescrizione prevista dal contratto medesimo.
3. Il presente contratto, alla sua scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non sia data disdetta da una delle parti. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali restano in vigore fino a, quando non sono sostituite da successivo contratto collettivo integrativo aziendale. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.
4. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuovi indirizzi contrattuali o di legge relativi a specifici argomenti trattati nel presente contratto.

**TITOLO II**  
**CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE**

**Capo I**  
**OBIETTIVI GENERALI**

**Articolo 3**  
**Sistema classificatorio**

1. Le Parti prendono atto della conferma nel CCNL del 19/04/2004 del nuovo sistema classificatorio di cui all'articolo 12 e seguenti del CCNL 07/04/1999 che, attraverso la valorizzazione professionale dei dipendenti, intende garantire il costante miglioramento funzionale dei servizi aziendali, la loro efficacia qualitativa e quantitativa, nel rispetto dei piani di assunzione, dei vincoli di bilancio e delle risorse contrattualmente definite.
2. In osservanza a quanto di cui al precedente punto 1, le parti concordano sulla necessità di procedere alle progressioni nel sistema classificatorio riservandosi eventuali successivi passaggi di cui dovesse necessitare l'organizzazione del lavoro e dei servizi.



Handwritten signatures of the parties involved in the contract, including a signature with the number 5 below it.

## Capo II

### PROGRESSIONI VERTICALI

#### Articolo 4

#### Nuovi profili

1. In applicazione all'art. 18 del CCNL 19/04/2004, le parti concordano di procedere ai seguenti passaggi:



- a) Passaggi dalla categoria B livello economico Bs alla categoria C
  - N. 4 posti di Puericultrice esperta
- b) Passaggi dalla categoria B livello economico Bs alla categoria C
  - N. 70 posti d'Infermiere Generico esperto un anno di corso
- c) Passaggi dalla categoria B livello economico Bs alla categoria C
  - N. 12 posti di massaggiatore-massofisioterapista esperto
- d) Passaggi dalla categoria B livello economico Bs alla categoria C
  - N. 25 posti d'Operatore Tecnico Specializzato esperto

Nel rispetto degli accordi integrativi l'Amministrazione previe intese tra le parti compatibilmente con le risorse economiche disponibili a tale titolo, procederà con l'utilizzo delle specifiche graduatorie.


2. Alle qualifiche di cui al precedente comma potrà accedere il personale già in servizio in possesso dei requisiti previsti dalle declaratorie delle categorie e profili di cui all'allegato 1 del CCNL Integrativo, sottoscritto il 20.9.2001, come modificato dal CCNL 19/04/2004 previa procedura selettiva di idoneità sulla materia attinente al posto da coprire. Le modalità di accesso sopra richiamate devono ritenersi utili unicamente per le selezioni disposte dal presente articolo.

3. I passaggi di cui al comma 1 lettere a), b), c) comporteranno la contestuale soppressione dei corrispondenti posti della categoria B, livello economico Bs.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda all'articolo 18 del CCNL 19/04/2004.



6



## Articolo 5

### Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale

1. In applicazione all'articolo 19 c.1 lettera a) del CCNL 19/04/2004 si provvederà a riqualificare le seguenti unità di personale così suddivise:
  - a) Passaggi dalla categoria B al livello economico Bs;
    - Numero 10 posti d'Operatore Tecnico Specializzato coordinatore;
  - b) Passaggi dalla categoria C alla categoria D
    - Numero 12 posti di Collaboratore Amministrativo;
  - c) Passaggio dalla categoria B alla categoria C;
    - Numero 12 posti da Assistente Amministrativo
2. In applicazione all'articolo 19 c.1 lettera c) del CCNL 19/04/2004 si provvederà a riqualificare le seguenti unità di personale così suddivise:
  - a) Passaggi dalla categoria D al livello economico Ds
    - Numero 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario/Sociale livello economico Ds.
  - b) numero 8 posti passaggio dalla cat. D al liv. economico Ds ruolo sanitario (coordinatori).
3. Alle qualifiche di cui al precedente comma potrà accedere il personale già in servizio in possesso dei requisiti previsti dalle declaratorie delle categorie e profili di cui all'allegato 1 del CCNL Integrativo, sottoscritto il 20.09.2001, come modificato dal CCNL 19/04/2004 previa procedura selettiva costituita da un colloquio di idoneità sulla materia attinente al posto da coprire. Le modalità di accesso sopra richiamate devono ritenersi utili unicamente per le selezioni disposte dal presente articolo.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda all'articolo 19 del CCNL 19/04/2004.

## Capo III

### PROGRESSIONI ORIZZONTALI

## Articolo 6

### Passaggi orizzontali

1. In sede di prima applicazione del presente contratto, le progressioni orizzontali, nei limiti delle risorse previste, verranno, con la decorrenza economica sottoindicata, così applicate:
  - inquadramento , per tutto il personale che all'interno delle fasce percepisce assegno ad personam, alla fascia superiore: decorrenza 1.1.2005; -attribuzione di una progressione orizzontale per il personale che risulta inquadrato nella fascia iniziale di ogni categoria con 5 anni di anzianità al 1.12.2005: decorrenza 1.7.2005; - assegnazione di una fascia al personale che non abbia beneficiato di nessuna progressione orizzontale o verticale nel quadriennio 2001-2004: decorrenza 1.1.2005; -assegnazione per gli operatori tecnici specializzati inquadrati in cat. "C 0" di una progressione orizzontale: decorrenza 1.1.2005; -inquadramento in cat. Ds per il personale del ruolo sanitario cui sono state attribuite funzioni di coordinamento prima dell'entrata in vigore del C.C.N.L. 19/4/2004: decorrenza 1.1.2005;

**Articolo 7**  
**Criteri generali per le progressioni orizzontali**

- I passaggi dei dipendenti nell'ambito della medesima categoria, tra profili di diverso livello economico, vengono effettuate previa selezione interna aperta a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti;
- Per ogni dipendente, è ammesso esclusivamente un passaggio orizzontale ogni 2 anni;
- Per i passaggi orizzontali sarà effettuata una valutazione selettiva basata sui criteri:
  - a. professionalità maturata (max 25 punti)
  - b. valutazione attività ultimo biennio (max 15 punti)
- In caso di un elevato numero di personale avente diritto alla progressione orizzontale, che non trova copertura nel fondo previsto per tale materia, verrà utilizzato un ulteriore criterio aggiuntivo per la selezione: colloquio teorico pratico sulle materie relative all'incarico ricoperto (max 15 punti)
- A decorrere dall'anno 2006, di norma, non sarà possibile dar corso per il medesimo dipendente ad una progressione verticale ed a una orizzontale.

**TITOLO III**  
**TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE**

**Capo I**  
**QUANTIFICAZIONE DEI FONDI**

**Articolo 8**  
**Quantificazione dei fondi**

1. L'entità dei fondi di cui agli artt. 29, 30 e 31 del C.C.N.L. 19/04/2004, è definita per la durata del presente contratto, nei limiti e con le modalità in essi previsti, all'inizio di ciascun anno con formale provvedimento dell'Azienda.
2. La consistenza dei fondi relativa agli esercizi 2002/2003/2004, è quella indicata nei prospetti di cui all'allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente contratto.



**Capo II**  
**FINANZIAMENTO DEI FONDI**

**Articolo 9**


**Ulteriori criteri di ripartizione delle risorse nei fondi contrattuali**

1. Le parti si riservano di valutare in un successivo accordo, di destinare all'art. 30 CCNL 19/04/2004, eventuali risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449 del 1997.
2. Le economie derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale andranno ad incrementare il fondo di cui all'art. 30 c. 3. Dette economie andranno quantificate all'inizio di ciascun anno. L'equivalente valore riferito ad eventuali rientri dal tempo parziale, intervenuti nel corso dell'anno, qualora non trovino adeguata compensazione nel periodo considerato saranno portati in diminuzione del fondo riferito l'anno immediatamente successivo.
3. Le Parti si riservano di valutare e concordare situazioni particolari nel momento in cui saranno emanate specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione di prestazioni e di risultati del personale, fatto salvo per le materie non soggette a contrattazione.
4. Le Parti concordano che, in ipotesi di processi di trasferimento ad altra azienda di funzioni già svolte da quest'A.O. con conseguente mobilità del relativo personale, si procederà ad un proporzionale scorporo dei fondi di cui agli artt. 30 e 31. L'entità dei fondi di cui sopra sarà quantificata in relazione al numero di dipendenti trasferiti, rapportati al numero dei dipendenti totali dell'azienda.
5. Analogamente a quanto disposto dalla l. 662/96 in ordine alle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, le parti concordano di destinare al fondo di cui all'art. 30, il 20% degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile dei posti d'organico di personale.
6. Per quanto attiene alle risorse aggiuntive regionali, le Parti concordano che l'attribuzione delle stesse dovrà avvenire nella misura e con le stesse modalità e i limiti previsti dagli accordi integrativi regionali di riferimento, riservandosi la stipulazione d'accordi per l'assegnazione delle singole quote, salvo diverse previsioni definite dagli accordi regionali.
7. Al fine di consentire il finanziamento dell'istituto di eventuali nuove posizioni organizzative, necessitanti per una più adeguata rispondenza alle esigenze di organizzazione dell'A.O. coerenti anche con gli 8 stabilimenti ospedalieri della medesima, le parti concordano che l'incremento del fondo a tale titolo avverrà attraverso l'utilizzo di quote riferite al "fondo premio per la produttività individuale" di cui al successivo articolo 11 co. 1 lett. b) del presente contratto.

**Articolo 10**

**Spostamento di risorse tra i fondi ed al loro interno**

1. Le Parti concordano che entro il mese di settembre d'ogni anno è effettuata con la R.S.U. e le OO.SS. Aziendali una verifica conoscitiva in ordine all'andamento dei fondi, entro il mese di marzo d'ogni anno si proceda alla rendicontazione dei fondi riferiti l'anno precedente.
2. Eventuali quote residuali di fondi non utilizzati nel corso dell'anno di riferimento saranno trasferiti al fondo di produttività collettiva dello stesso anno, fatta salva diversa destinazione che dovrà essere comunque oggetto d'apposito accordo con le parti sociali.
3. In ipotesi di rideterminazioni di fondi a seguito di riduzione d'organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale, le Parti s'impegnano a ridefinire le consistenze economiche mediante apposita contrattazione.
4. Le parti concordano che a decorrere dall'anno 2005 si effettua un trasferimento dal fondo ex art.29 al fondo ex art.31 di una somma pari a euro 98000,00 in via permanente e definitiva.



**Capo III**  
**CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE**

**Articolo 11**  
**Ripartizione delle risorse all'interno del fondo**  
**Produttività collettiva/premio prestazione individuale**

1. Il fondo di cui all'art. 30 del CCNL 19/04/2004, è così ripartito:
- a) Quota premio per la produttività collettiva; la quota è quantificata nella misura prevista dall'art. 30 del C.C.N.L. 19/04/2004. La presente quota è incrementata da eventuali risorse residuali d'altri fondi, non attribuiti nel corso dell'anno di riferimento, ed è al netto della quota di cui al successivo punto b).
  - b) Quota premio della produttività individuale, a decorrere dal 2005 la quota è quantificata nella misura del 5,0% del fondo medesimo ed è destinato ad obiettivi di integrazione aziendale di carattere strategico e qualitativo, nonché alla valenza della prestazione individuale all'interno dell'organizzazione aziendale e verrà attribuita entro il primo semestre dell'anno successivo dal Direttore Generale su progetti, iniziative e attività formalmente individuate. Le quote di cui al presente punto b) non attribuite nell'anno di riferimento vengono automaticamente assegnate, nel medesimo anno, alla quota premio di cui alla precedente lett. a).

**Articolo 12**  
**Destinazione della quota premio per la produttività collettiva**

1. La quota "premio per la produttività collettiva" terrà anche conto:
- a) Quota destinata al personale per maneggio denaro: le parti concordano di attribuire per l'intera validità del presente contratto, una quota pari ad € 27,00 mensili lorde a favore del personale che svolge attività che comporta il maneggio di denaro. In particolare è precisato che detta "indennità" è corrisposta:
    - Al personale che svolge un'attività di maneggio denaro e che intrattiene un rapporto diretto con l'utenza, indipendentemente dalla qualifica posseduta, e dalla tipologia del rapporto di lavoro (part-time), in aggiunta all'eventuale corresponsione del premio di produttività collettiva/individuale, per ogni mese d'effettiva presenza in servizio, anche parziale, purchè superiore a giorni 15.Per i periodi d'assenza per aspettativa senza assegni o maternità, la suddetta indennità è sospesa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'evento.
  - b) Quota destinata alla produttività collettiva: al riguardo le parti concordano di individuare le seguenti quote:
    - **Quota uno:** nella misura specificata nella colonna uno della tabella allegato uno. Le quote sono attribuite mensilmente in relazione alla presenza in servizio per il mantenimento dei livelli quali/quantitativi di attività assistenziale e di organizzazione aziendale, tenuto conto della complessità organizzativa riferita agli 8 stabilimenti ospedalieri dell'A.O., che interessano tutto il territorio della provincia di Pavia. A tale proposito sono considerati utili ai fini della presenza in servizio: ferie, infortuni, maternità, festività soppresse, permessi sindacali, malattia sino ad un massimo di 45 giorni nel corso del periodo considerato, permessi ex art. 21 CCNL 1.9.1995, recuperi compensativi. Ogni giorno d'assenza non previsto dal presente accordo comporterà una penalizzazione di una quota pari a 1/30 dell'importo mensile lordo;
    - **Quota due:** detta quota sarà finanziata da eventuali quote residuali del fondo di cui trattasi, nonché attraverso l'utilizzo di fondi non impegnati e spesi nel corso dell'anno di riferimento. Dette quote saranno attribuite, in relazione al numero di personale appartenente alle varie categorie e ai coefficienti di seguito richiamati (allegato 1, col. 2) secondo le modalità di cui al successivo art. 13.

**CAPO IV**  
**CRITERI GENERALI DEI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE**


**Articolo 13**  
**Attribuzione della quota 2**

1. Al fine dell'attribuzione della quota 2 di cui al precedente articolo 12, le Parti concordano che a decorrere dalla valutazione riferita all'anno 2005 le risorse disponibili verranno assegnate secondo le seguenti modalità:
- a. sulla base delle risorse dei fondi aziendali, per ogni singola struttura complessa e/o CdR sarà determinato un budget in relazione al numero di personale assegnato, alle varie categorie di appartenenza nonché ai coefficienti di cui alla colonna 2 dell'allegata tabella n. 1:  
Residuo fondi aziendali \_\_\_\_\_ = quota individuale  
Totale personale al 31.12 \_\_\_\_\_  
Quota individuale per unità di personale assegnato = budget della struttura complessa.
  - b. nell'ambito del budget determinato come al precedente punto a. , in ogni struttura complessa e/o CdR verranno individuate le quote spettanti al personale assegnato secondo la colonna 2 dell'allegato 1.
  - c. Eventuali ulteriori residui verranno obbligatoriamente ridistribuiti, all'interno della struttura complessa e/o CdR, in quote, nel rispetto dei coefficienti dell'allegato 1.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI VARIE**

**Articolo 14**  
**Modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro**  
**(art. 27 CCNL 07/04/1999)**

- 1. Le Parti concordano che l'applicazione dell'art. 27 – riduzione dell'orario – comporta necessariamente interventi di natura complessa sull'organizzazione del lavoro, che richiedono interventi mirati e gradualmente e al riguardo l'A. O. si dichiara disponibile a valutare, in via sperimentale, iniziative e proposte di parte sindacale, che saranno oggetto di apposita separata contrattazione.
- 2. Le parti concordano altresì, nel rispetto dell'art. 26 del CCNL integrativo 2001 di valutare, in via sperimentale la disciplina del telelavoro nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26 medesimo.

  
11

## Articolo 15

### Programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi d'innovazione

1. L'attività di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento del personale dipendente, rappresenta una serie d'istituti giuridici ai quali l'Azienda -in linea con il Piano Sanitario Nazionale, nonché con i Piani annuali di formazione previsti nell'ambito del Sistema regionale lombardo ECM-CPD- riconosce particolare importanza, ritenendo la qualificazione delle risorse umane, ai pari degli adeguamenti tecnologici, punto di forza per lo sviluppo aziendale. Particolare rilievo è altresì attribuita all'attività d'aggiornamento relativa ai processi d'aziendalizzazione e ai momenti di discussione del budget all'interno del Servizio
2. A tal fine, l'Azienda dispone lo stanziamento a bilancio, per l'anno 2005, e successivi, pari ad una somma minima non inferiore a quanto rendicontato nell'anno immediatamente precedente.
3. Affida all'Ufficio Formazione la gestione organizzativa/amministrativa dei procedimenti finalizzati sia la proposta dell'elaborazione del programma annuale d'aggiornamento da realizzarsi in sede, sia al rilascio, ai dipendenti, delle autorizzazioni per la partecipazione ai corsi d'aggiornamento obbligatorio e facoltativo, in sede o fuori sede e quant'altro sia contemplato dalla vigente regolamentazione quale competenza dell'Ufficio Formazione.
4. Ogni anno, l'Ufficio Formazione, per conto della Direzione Generale, elabora il programma dei corsi d'aggiornamento obbligatorio da realizzarsi in sede. Detta programmazione è disposta sulla base delle tematiche individuate dalla Direzione Generale e dai Dirigenti Responsabili, nonché sulla base delle specifiche richieste di formazione ed aggiornamento, avanzate dai competenti Responsabili in sede di contrattazione di budget o al di fuori di tale sede, ogniqualevolta se ne ravvisi la necessità.
5. Detta programmazione, approvata con deliberazione del Direttore Generale, troverà realizzazione non solo nell'anno in cui è disposta, ma anche in quelli successivi, prevedendo, di norma, planning d'aggiornamenti superiori l'anno.
6. Al termine d'ogni anno, l'Ufficio Formazione elabora una relazione sull'attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento svolta durante l'anno di riferimento, in attuazione delle linee programmatiche deliberate dall'Ente.
7. Per debita informazione e conoscenza, l'Azienda s'impegna a trasmettere ed illustrare in incontro specifico con le OO.SS.-Comparto Sanità, la programmazione annuale aziendale in tema di formazione ed aggiornamento e la relazione consuntiva dell'attività svolta.
8. La partecipazione ai corsi d'aggiornamento obbligatori e facoltativi del personale dipendente avviene nel rispetto delle regole procedurali che disciplinano la materia. In ipotesi di richieste d'aggiornamento facoltativo, non favorevolmente valutate dal diretto responsabile preposto, il dipendente potrà inoltrare richiesta di riesame ai rispettivi Direttore Sanitario o Direttore Amministrativo di Presidio.
9. Si richiama il puntuale rispetto dei termini previsti per la presentazione delle richieste di partecipazione ai corsi d'aggiornamento obbligatori affinché il servizio economico-finanziario possa procedere, su richiesta dell'interessato, all'anticipazione di una quota-parte ( 75% ) della spesa che il dipendente sosterrà per l'aggiornamento.
10. In merito alla formazione ECM-CPD l'azienda deve garantire l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni al personale interessato nell'ambito della formazione obbligatoria, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni interaziendali. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'azienda.



## Articolo 16




### **Linee d'indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili**

1. Per le linee d'indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, si fa rinvio al "documento di valutazione dei rischi", che dovrà contenere oltre ad un dinamico aggiornamento delle situazioni soggette a costante monitoraggio, anche le linee d'indirizzo volte al miglioramento dell'ambiente di lavoro. Il documento sarà soggetto ad un costante confronto con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. In tale situazione saranno disposte le necessarie valutazioni in ordine agli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili. Ai sensi del D.L. n. 626/94 art. 18 si conviene che il numero dei rappresentanti per la sicurezza è definito in n. 9 componenti, designati dalla R.S.U. aziendale.

## Articolo 17

### **Conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche organizzative Dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi Sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza**

1. L'azienda, a fronte dell'introduzione d'innovazioni tecnologiche ed organizzative, nonché disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi, dovrà provvedere preventivamente, attraverso il proprio servizio di formazione professionale ad attivare appositi percorsi di riqualificazione a cui potrà partecipare, in via prioritaria, il personale coinvolto dai processi medesimi.
2. Il personale che non intende partecipare ai percorsi di riqualificazione sopra richiamati, avrà diritto ad una nuova ricollocazione all'interno dell'azienda, nei modi e tempi compatibili con le esigenze organizzative aziendali.
3. Il personale di cui sopra potrà essere adibito anche a mansioni diverse della qualifica posseduta, fermo restando l'impegno dell'azienda a ricercare per ciascun lavoratore interessato un'ideale collocazione rispetto alla posizione giuridica posseduta e professionalità acquisita. Il dipendente in ogni caso ha diritto al mantenimento del trattamento economico maturato ad esclusione delle voci variabili correlate a particolari modalità di servizio (ind. notturna, festiva, reperibilità ecc.) ed al mantenimento della sede originale di servizio e saranno provvisoriamente assegnati alla nuova sede di lavoro. In tale periodo il tempo impegnato per raggiungere la nuova sede di assegnazione, verrà considerato orario di lavoro.




**Articolo 18**  
**Servizio di pronta disponibilità**

1. Per quanto attiene il servizio di pronta disponibilità/reperibilità, di cui al presente articolo, la cui decorrenza viene fissata al 1.1.2006, tenuto conto che ordinariamente per tale servizio si intende una attività programmata, si ritiene necessario definire le sottoelencate precisazioni per tali attività in cd. emergenza, "oggi per oggi", del dipendente reperito al proprio domicilio:
  - a) Il dipendente in turno di pronta disponibilità è tenuto a raggiungere la propria sede di servizio/U.O. d'appartenenza nel più breve tempo possibile, di norma entro mezz'ora, salvo cause d'impedimento dimostrabili ed indipendenti dalla volontà dell'interessato. Per quanto attiene al personale reperibile sul territorio dell'intera Provincia, il servizio dovrà essere attivato nel minor tempo possibile e documentato dal registro di pronto intervento;
  - b) In caso di chiamata, l'attività prestata è computata come "lavoro straordinario in reperibilità" e conseguentemente monetizzata, salvo diversa indicazione del dipendente stesso;
  - c) Il prolungamento dell'attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, in una fascia di reperibilità già programmata, è computata come ore di "lavoro straordinario" e non "lavoro straordinario in reperibilità";
  - d) Nel caso in cui il turno di reperibilità è disposto in giorno festivo o di riposo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.
  - e) In caso di necessità organizzative che richiedono servizi di pronta disponibilità oltre la VI<sup>a</sup> mensile, l'indennità per la/le medesima/e vengono quantificate in € 42 cad.; -Per tutto il personale la chiamata "oggi per oggi", nelle 24 ore viene quantificata in € 25.

**Articolo 19**

**Individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 23, co. 10**

1. Le Parti concordano di elevare sino ad un massimo del 10% il limite percentuale (25%) previsto dal co. 8 dell'art. 23, alla presenza di gravi e documentate situazioni familiari.
2. La trasformazione del rapporto di lavoro dovrà avvenire nel rispetto dei contingenti individuati e con salvaguardia delle esigenze organizzative dell'Azienda; le modalità di trasformazione del rapporto di lavoro comunque dovranno essere tali da non vanificare le motivazioni per cui è stato richiesto.
3. Per gravi e documentate situazioni familiari, s'intendono in via esclusiva le sole situazioni previste dalla l. 104 del 5.2.1992 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Al riguardo si precisa che:
4. "Il genitore o familiare lavoratore che assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado, anche se non convivente, in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 co. 1 della l. 104/92, ha diritto, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in supero del limite percentuale del 25% previsto dal co. 8 dell'art. 23 e comunque nel limite massimo del 10%. Per quanto attiene alle modalità di presentazione delle richieste e alla conseguente accettazione delle medesime, si fa rinvio a quanto disposto dai commi 10 e 11 dell'art. 23, che s'intendono integralmente recepiti.
5. L'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del d.lgs. 152/1997 è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 23 del CCNL 19.4.1999, con l'indicazione della durata e dell'articolazione dell'orario e della prestazione lavorativa di cui all'articolo 24 del CCNL medesimo, secondo quanto concordato con l'A.O.
6. Le parti s'impegnano, ove necessario, nel tempo, ad adeguare il regolamento aziendale sul rapporto di lavoro a tempo parziale.



*Handwritten mark*

## **Articolo 20**

### **Pari opportunità e mobbing**

1. In materia di Pari Opportunità l'Azienda, sensibile alle problematiche che si legano all'inserimento della donna nel mondo del lavoro ed alla necessità di salvaguardare il ruolo che alla stessa è affidato all'interno della famiglia, s'impegnano ad istituire il "Comitato per le Pari Opportunità" previsto dall'art.7 CCNL 07/04/1999. Il suddetto Comitato è costituito da massimo n. 10 componenti di cui cinque designati dalla R.S.U. e dalle OO.SS.
2. Il Comitato per le Pari Opportunità opererà per l'adempimento dei compiti istituzionali ad esso affidati relazionando annualmente alla Direzione Generale sia sull'attività svolta e sulle iniziative intraprese a favore delle lavoratrici dipendenti, sia sugli argomenti dettagliati nell'art.7, comma 4 del vigente CCNL.
3. Le parti prendono atto che nell'ambito delle forme di partecipazione previste, è necessario istituire il Comitato Paritetico che svolga attività di prevenzione del fenomeno del mobbing al fine di migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro, come previsto dall'art. 5 del CCNL 19/04/2004. A tale proposito, le Parti s'impegnano a garantire il funzionamento del Comitato Paritetico attraverso la predisposizione d'apposito regolamento.

## **Articolo 21**

### **Criteria generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario:**



1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di organizzazione del lavoro.
2. Ogni anno, in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale, è definita la quota di risorse da destinare al compenso per le ore straordinarie, in relazione ad esigenze di servizio preventivamente valutate in sede di contrattazione di budget, accompagnando l'utilizzo dell'istituto, ove necessario, con opportuna revisione dei compiti all'interno della struttura, ove necessaria.
3. L'assegnazione delle ore straordinarie è effettuata su base budgetaria, nei limiti delle risorse di cui sopra, a ciascun Dipartimento, Servizio/U.O., CdR.
4. All'interno di ciascuna articolazione aziendale l'utilizzo del monte orario complessivamente assegnato, deve ritenersi flessibile, tenuto conto del limite individuale, che non può comunque superare di norma, per ciascun dipendente, le 180 ore annue. L'elevazione a 250 ore annue individuali è da considerarsi evento eccezionale e dovrà essere preventivamente comunicata da ciascuna articolazione aziendale al Servizio Personale, il quale provvederà all'acquisizione dei pareri dei rispettivi Direttori Sanitario, Amministrativo e di cui sarà data informazione, di norma trimestrale, alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

## **Articolo 22**

### **Norme finali e transitorie**

Le parti concordano:




- a. che eventuali istituti contrattuali non compiutamente disciplinati dal presente contratto e dai relativi allegati, saranno oggetto di eventuale nuovo confronto fra le medesime;
- b. che eventuali errori materiali riscontrati nel presente contratto saranno corretti a cura dell'Azienda Ospedaliera, previa informazione alle OO.SS. firmatarie del medesimo;
- c. sulla disapplicazione di tutte le norme previgenti che risultano modificate dal presente contratto.




Allegato 1

TABELLA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO PREMIO PER LA  
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

CATEGORIA	Quota Mensile (col.1)	Coefficienti (col. 2)
A	50-	Coeff. 1.00
B	59-	Coeff. 1.20
Bs	67-	Coeff. 1.40
C	84-	Coeff. 1.60
D	96-	Coeff. 1.80
Ds	106-	Coeff. 2.00

OB     16




**FONDI CONTRATTUALI AZIENDALI**  
**Personale del comparto**  
**(C.C.N.L. 19/4/2004)**

*[Handwritten signatures and initials]*

OB

17



**FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO  
STRAORDINARIO E PER LA  
REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI  
CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO  
O DANNO  
articolo 29**

\* anno 2002 \*

	importi
<p><b>*a*</b> Fondo consolidato al 31/12/2001 così come previsto dall'articolo 38, comma 1° del CCNL 7 aprile 1999 e confermato dal 1° comma dell'articolo 3 del CCNL 1998-2001, secondo biennio economico, in vigore dal 21/9/2001: * comma 1 *</p>	€ 4301000
<p><b>*b*</b> Dal 1/1/2002 incremento di € 7,69 mensili (€ 92,28 annui) per dipendente in servizio al 31/12/2001 (*) - N. __2615__ -, al netto degli oneri riflessi, in attuazione dell'articolo 25: (rideterminazione dell'indennità per turni notturni e festivi) * comma 2 *</p> <p>(*) Sono considerati tutti i dipendenti in servizio a qualsiasi titolo, di tutti i ruoli, profili e posizioni.</p>	€ 241312,2
<p><b>*c*</b> Dal 1/1/2002 incremento di € 1,15 mensili (€ 13,80 annui) per dipendente in servizio al 31/12/2001(*) - N. __2615__ -, al netto degli oneri riflessi: * comma 3 *</p> <p>(*) Sono considerati tutti i dipendenti in servizio a qualsiasi titolo, di tutti i ruoli, profili e posizioni.</p>	€ 36087
<b>TOTALE FONDO ANNO 2002</b>	€ <b>4.578.399,20</b>

**NB: vedi indicazioni allegate su "MONTE SALARI "**

*Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.*

- 1 -

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*

**FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO  
STRAORDINARIO E PER LA  
REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI  
CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO  
O DANNO**  
**articolo 29**

\* anno 2003 \*

	Importi
<p><b>*a*</b> Fondo consolidato al 31/12/2001 così come previsto dall'articolo 38, comma 1° del CCNL 7 aprile 1999 e confermato dal 1° comma dell'articolo 3 del CCNL 1998-2001, secondo biennio economico, in vigore dal 21/9/2001: <b>* comma 1 *</b></p>	€ 4301000
<p><b>*b*</b> Dal 1/1/2002 incremento di € 7,69 mensili (€ 92,28 annui) per dipendente in servizio al 31/12/2001(*) - N. <u>2615</u> -, al netto degli oneri riflessi, in attuazione dell'articolo 25: (rideterminazione dell'indennità per turni notturni e festivi) <b>* comma 2 *</b> (*) Sono considerati tutti i dipendenti in servizio a qualsiasi titolo, di tutti i ruoli, profili e posizioni.</p>	€ 241312,2
<p><b>*c*</b> Dal 1/1/2003 incremento di € 2,59 mensili (€ 31,08 annui) per dipendente in servizio al 31/12/2001 (*) - N. <u>2615</u> -, al netto degli oneri riflessi, in attuazione dell'articolo 26: (indennità per l'assistenza domiciliare) <b>* comma 4°, primo capoverso *</b> (*) Sono considerati tutti i dipendenti in servizio a qualsiasi titolo, di tutti i ruoli, profili e posizioni.</p>	€ 81274,2
<p><b>*d*</b> Dal 1/1/2003 incremento di € 0,16 mensili (€ 1,92 annui) per dipendente in servizio al 31/12/2001 (*) - N. <u>2615</u> -, al netto degli oneri riflessi, in attuazione dell'articolo 27: (indennità a favore del personale addetto al SERT) <b>* comma 4°, secondo capoverso *</b> (*) Sono considerati tutti i dipendenti in servizio a qualsiasi titolo, di tutti i ruoli, profili e posizioni.</p>	€ 5020,8

Al OB d  
eu  
Gobone  
Olu

- 2 -

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia

CCNL 2002-2005 DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
 "1° biennio economico 2002-2003"

	Importi
*e* Dal 1/1/2003 utilizzo delle risorse aggiuntive regionali mediante un incremento dello 0,03% calcolato sul monte salari 2001, al netto degli oneri riflessi, per cofinanziare l'erogazione dell'indennità prevista all'articolo 27: (indennità a favore del personale addetto al SERT) * comma 4°, secondo capoverso * * art. 33 - 2° comma, lettera c *	15.899,60
	€
<b>TOTALE FONDO ANNO 2003</b>	<b>€ 4.644.506,80</b>

**NB: vedi indicazioni allegate su "MONTE SALARI "**


 Multiple handwritten signatures and initials in black ink, including what appears to be 'RF' and several cursive signatures.


 A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'Vera' or similar.

**IL FONDO DELLA PRODUTTIVITA'  
 COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO  
 DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA  
 QUALITA' DELLE PRESTAZIONI  
 INDIVIDUALI**  
 articolo 30

\* anno 2002 \*

*a*		Importo
	Ammontare del fondo consolidato al 31/12/2001: da cui vanno detratte le seguenti risorse (incrementi): * commi 1 e 2 *	2.099.000
	<b>RISORSE AGGIUNTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 3 - COMMA 2° -            1° PERIODO DEL CCNL 20/9/2001 - I° BIENNIO ECONOMICO</b>	
➡	Incremento di eventuali economie di gestione sulla base di quanto previsto dalla Legge 449/1997 - art. 43, comma 5° - : quota destinata agli incentivi. (art. 38 - 4° comma - lettera a CCNL 7/4/1999)	XXXXXXXX
➡	Incremento derivante dall'applicazione di leggi che destinano una parte dei proventi delle Aziende ed Enti ad incentivi per il personale. Esempio: § Legge Merloni n 104/1994 § D.L. n. 29 - art. 58 - commi 7° e 8° (art. 38 - 4° comma - lettera a CCNL 7/4/1999)	XXXXXXXX
➡	Incremento per economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'articolo 1, comma 59 della Legge n. 662/1996: i risparmi di spesa suddetti costituiscono per il 20% disponibilità economica per integrare il fondo relativo agli incentivi. (art. 38 - 4° comma - lettera a CCNL 7/4/1999)	XXXXXXXX - 14.734
➡	Incremento fino ad un massimo dell'1% del monte salari 1997 in presenza di avanzo di amministrazione e pareggio di bilancio ovvero realizzazione di programmi correlati ad aumento qualitativo di attività del personale, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio (art. 38 - 4° comma - lettera b CCNL 7/4/1999)	XXXXXXXX

		importi
<p><b>RISORSE AGGIUNTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 4 - COMMA 1° - DEL CCNL 20/9/2001 - SECONDO BIENNIO ECONOMICO</b></p>		
➔	Incremento di una quota pari all'1,2% del monte salari 1999 nella percentuale o importo previsto dalla contrattazione integrativa aziendale	XXXXXXX
➔	Incremento di una quota pari allo 0,4% del monte salari 1999 nella percentuale o importo previsto dalla contrattazione integrativa aziendale	XXXXXXX
* comma 2, lettera a) *		
<p>GLI INCREMENTI DI CUI ALLE LETTERE b) E c) DELL'ART. 30 2° COMMA SONO GIA' COMPRESI NEL COMMA 2 - LETTERA a)</p>		
<p><b>TOTALE FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2001</b></p>		€ 2.084.266
<p><b>Dal 1 gennaio 2002 il fondo è incrementato come segue:</b></p>		
*b*	<p>Previa verifica a consuntivo 2001, dalle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 449 del 1997 nella misura destinata alla contrattazione integrativa; * comma 3°, lettera a, primo periodo *</p>	€ XXXXXXXXX
*c*	<p>Previa verifica a consuntivo 2001, dalle economie conseguenti alla trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla Legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. I risparmi di spesa suddetti costituiscono per il 20% disponibilità economica per integrare il fondo relativo agli incentivi. * comma 3°, lettera a, secondo periodo *</p>	€ 32.813
*d*	<p>Risorse destinate agli incentivi sulla base di disposizioni di legge o disposizioni regionali che riservano una parte dei proventi delle aziende o enti a tale scopo come ad esempio: § Legge Merloni n. 104/1994 § D.L. n. 29 - art. 58 - commi 7° e 8° * comma 3°, lettera b *</p>	€ XXXXXXXXX

*Handwritten signatures and initials:*  
 M  
 au  
 ller  
 er  
 R

*Handwritten signatures and initials:*  
 S  
 Ver

		Importi
<p><b>*e*</b></p> <p>Dell'1% - come tetto massimo - del monte salari 2001, al netto degli oneri riflessi, in presenza:                      sulla base del consuntivo 2001, di avanzi di amministrazione o pareggi di bilancio secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione ovvero per la realizzazione annuale di programmi correlati ad aumenti quali-quantitativi di attività del personale, concordati con la Regione e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni.                      * comma 3°, lettera c *</p> <p>NB: GLI INCREMENTI DI CUI ALLA LETTERA d) DEL COMMA 3° SONO COMPRESI NELLE LETTERE a), b) e c) DELLO STESSO COMMA.</p>	€	XXXXXXXX
<p><b>*f*</b></p> <p>Risorse aggiuntive pari all'1,2% + 0,4% del monte salari 2001, messe a disposizione dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 38, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999 come integrato dall'articolo 4 del CCNL 20 settembre 2001, II° biennio economico. La destinazione al fondo è stabilita dalla contrattazione integrativa tenuto conto delle modalità di utilizzo già attuate nelle precedenti sessioni contrattuali nel caso in cui parte delle risorse siano state assegnate al fondo dell'articolo 39 del CCNL 7 aprile 1999 per trattamenti economici permanenti:                      * comma 4° e articolo 33 - 1° comma *</p>	€	XXXXXXXX
<p><b>TOTALE FONDO ANNO 2002</b></p>	€	<b>2.117.079</b>

NB: vedi indicazioni allegate su "MONTE SALARI"

*Al Ob li*  
*aug 8 R*  
*letta*  
*letta*

*[Signature]*  
*[Signature]*

**IL FONDO DELLA PRODUTTIVITA'  
COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO  
DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA  
QUALITA' DELLE PRESTAZIONI  
INDIVIDUALI  
articolo 30**

\* anno 2003 \*

*a*		XXXXXXX	importi
	Ammontare del fondo consolidato al 31/12/2001: da cui vanno <b>detratte</b> le seguenti risorse (incrementi): * commi 1 e 2 *	XXXXXXX	2.084.266
	<b>RISORSE AGGIUNTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 3 - COMMA 2° - 1° PERIODO DEL CCNL 20/9/2001 - II° BIENNIO ECONOMICO</b>		
	➡ Incremento di eventuali economie di gestione sulla base di quanto previsto dalla Legge 449/1997 - art. 43, comma 5° - : quota destinata agli incentivi. (art. 38 - 4° comma - lettera a CCNL 7/4/1999)	- XXXXXXXX	
	➡ Incremento derivante dall'applicazione di leggi che destinano una parte dei proventi delle Aziende ed Enti ad incentivi per il personale. Esempio: § Legge Merloni n 104/1994 § D.L. n. 29 - art. 58 - commi 7° e 8° (art. 38 - 4° comma - lettera a CCNL 7/4/1999)	- XXXXXXXX	
	➡ Incremento per economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'articolo 1, comma 59 della Legge n. 662/1996: i risparmi di spesa suddetti costituiscono per il 20% disponibilità economica per integrare il fondo relativo agli incentivi. (art. 38 - 4° comma - lettera a CCNL 7/4/1999)	- XXXXXXXX	
	➡ Incremento fino ad un massimo dell'1% del monte salari 1997 in presenza di avanzo di amministrazione e pareggio di bilancio ovvero realizzazione di programmi correlati ad aumento qualitativo di attività del personale, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio (art. 38 - 4° comma - lettera b CCNL 7/4/1999)	- XXXXXXXX	

*Man. OB del R - 7 -  
G. B. M.*

*[Signature]*

Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia

CCNL 2002-2005 DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

\* I° biennio economico 2002-2003\*

		Importi
<p><b>RISORSE AGGIUNTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 4 - COMMA 1° - DEL CCNL 20/9/2001 - SECONDO BIENNIO ECONOMICO</b></p>		
➔	Incremento di una quota pari all'1,2% del monte salari 1999 nella percentuale o importo previsto dalla contrattazione integrativa aziendale -	XXXXXXXX
➔	Incremento di una quota pari allo 0,4% del monte salari 1999 nella percentuale o importo previsto dalla contrattazione integrativa aziendale -	XXXXXXXX
* comma 2, lettera a) *		
<p>NB GLI INCREMENTI DI CUI ALLE LETTERE b) E c) SONO GIA' COMPRESI NEL COMMA 2 - LETTERA a)</p>		
<p><b>TOTALE FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2002</b></p>		€ 2.084.266
<p><b>Dal 1 gennaio 2003 il fondo è incrementato come segue:</b></p>		
*b*	<p>Previa verifica a consuntivo 2002, dalle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 449 del 1997 nella misura destinata alla contrattazione integrativa; * comma 3°, lettera a, primo periodo *</p>	€ XXXXXXXX
*c*	<p>Previa verifica a consuntivo 2002, dalle economie conseguenti alla trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla Legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. I risparmi di spesa suddetti costituiscono per il 20% disponibilità economica per integrare il fondo relativo agli incentivi. * comma 3°, lettera a, secondo periodo *</p>	€ 41.118
*d*	<p>Risorse destinate agli incentivi sulla base di disposizioni di legge o disposizioni regionali che riservano una parte dei proventi delle aziende o enti a tale scopo come ad esempio: § Legge Merloni n. 104/1994 § D.L. n. 29 - art. 58 - commi 7° e 8° * comma 3°, lettera b *</p>	€ XXXXXXXX

*Handwritten signatures and notes:*  
 M. eu  
 P. B. R. K.  
 - 8 -

*Handwritten signature:*  
 [Signature]  
 Ver. n.

Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia

CCNL 2002-2005 DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

\* I° biennio economico 2002-2003\*

		importi
<p><b>*e*</b></p> <p>Dell'1% - come tetto massimo - del monte salari 2001, al netto degli oneri riflessi, in presenza: sulla base del consuntivo 2002, di avanzi di amministrazione o pareggi di bilancio secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione ovvero per la realizzazione annuale di programmi correlati ad aumenti quali-quantitativi di attività del personale, concordati con la Regione e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni.</p> <p><b>* comma 3°, lettera c *</b></p> <p><b>NB: GLI INCREMENTI DI CUI ALLA LETTERA d) DEL COMMA 3° SONO COMPRESI NELLE LETTERE a), b) e c) DELLO STESSO COMMA.</b></p>	<p>€</p>	<p>XXXXXXXX</p>
<p><b>*f*</b></p> <p>Risorse aggiuntive pari all'1,2% + 0,4% del monte salari 2001, messe a disposizione dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 38, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999 come integrato dall'articolo 4 del CCNL 20 settembre 2001, II° biennio economico. La destinazione al fondo è stabilita dalla contrattazione integrativa tenuto conto delle modalità di utilizzo già attuate nelle precedenti sessioni contrattuali nel caso in cui parte delle risorse siano state assegnate al fondo dell'articolo 39 del CCNL 7 aprile 1999 per trattamenti economici permanenti:</p> <p><b>* comma 4° e articolo 33 - 1° comma *</b></p>	<p>€</p>	<p>XXXXXXXX</p>
<p><b>*g*</b></p> <p>Quota destinata dalla contrattazione integrativa alle ripartizione delle risorse previste dall'articolo 32: € 133,90 annue x dipendente in servizio al 31/12/2001 (*); n. 2615 - al netto degli oneri riflessi. <b>(70% della quota totale di € 350148,50)</b> Tali risorse residuano dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione e NON sono state utilizzate per l'incremento degli stipendi tabellari e per i fondi di cui agli artt. 29 e 31 comma 4, lettera a) <b>* comma 4°, primo periodo e art. 32 *</b> (* ) - Sono considerati tutti i dipendenti in servizio a qualsiasi titolo, di tutti i ruoli, profili e posizioni</p>	<p>€</p>	<p>245103</p>
<p><b>TOTALE FONDO ANNO 2003</b></p>	<p>€</p>	<p><b>2370487</b></p>

**NB: vedi indicazioni allegate su "MONTE SALARI"**

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "G. S. D. S. R. C." and "V. S. V."*

**FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE  
FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI  
ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE  
DELL'EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE  
PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA'  
PROFESSIONALE SPECIFICA**

**articolo 31**

**anno 2002**

		importi
<b>*a*</b>	<p>Ammontare del fondo consolidato al 31/12/2001 in applicazione del CCNL del 20 settembre 2001 - secondo biennio economico - Sono confermate le previsioni:</p> <p>§ dell'articolo 39, comma 4, lettera b) del CCNL 7 aprile 1999 (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica)</p> <p>§ dell'articolo 39, comma 4, lettera d) del CCNL 7 aprile 1999 (risorse derivanti dal fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)</p> <p>§ dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del CCNL 20 settembre 2001 (RIA del personale cessato dal servizio)</p> <p style="text-align: center;">commi 1 e 2</p> <p><b>Dal 1 gennaio 2002 il fondo è incrementato come segue:</b></p>	<p>€ 2336000</p>
<b>*b*</b>	<p>Incremento derivante dal maggior valore delle fasce retributive a seguito della loro rideterminazione decorrente dal 1/1/2002 (differenza fra il valore di fascia al 1/1/2002 e al 31/12/2001)</p> <p>* comma 3 *</p>	<p>€ 55203,71</p>
<b>*c*</b>	<p>Conferma delle risorse aggiuntive, pari all'1,2% + 0,4% del monte salari 2001, già messe a disposizione dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 38, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999 come integrato dall'articolo 4 del CCNL 20 settembre 2001, II° biennio economico.</p> <p>La destinazione al fondo è stabilita dalla contrattazione integrativa tenuto conto delle modalità di utilizzo già attuate nelle precedente sessione contrattuale nel caso in cui parte delle risorse siano state assegnate al fondo dell'articolo 39 del CCNL 7 aprile 1999 per trattamenti economici permanenti:</p> <p>* comma 5°, lettera a *</p> <p>* articolo 33, 1° comma *</p> <p>(NB: L'importo è determinato dall'incremento di valore derivante dal ricalcolo del monte salari)</p>	<p>€ 168617</p>

- 10 -

\*d\*

Conferma del finanziamento disposto dall'articolo 12, comma 2 del CCNL 20/9/2001 - secondo biennio economico - ai fini dell'articolo 19, comma 1, lettera a) ( norma programmatica a favore del personale tecnico e amministrativo) per LE SOLE Aziende che NON ne abbiamo ancora attuato la prima applicazione.


\* comma 6° \*



€ XXXXXXXXX

TOTALE FONDO ANNO 2002

€ 2559820,71

**NB: vedi indicazioni allegate su "MONTE SALARI"**



Al  S. ord.   
en  

- 11 -

Ver



**FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE  
FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI  
ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE  
DELL'EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE  
PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA'  
PROFESSIONALE SPECIFICA**

**articolo 31**

**anno 2003**


		importi
<b>*a*</b>	<p>Ammontare del fondo consolidato al 31/12/2001 in applicazione del CCNL del 20 settembre 2001 - secondo biennio economico -.</p> <p><b>Sono confermate le previsioni:</b></p> <p>§ dell'articolo 39, comma 4, lettera b) del CCNL 7 aprile 1999 (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica)</p> <p>§ dell'articolo 39, comma 4, lettera d) del CCNL 7 aprile 1999 (risorse derivanti dal fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)</p> <p>§ dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del CCNL 20 settembre 2001 (RIA del personale cessato dal servizio)</p> <p align="center">commi 1 e 2</p>	<p>€ 2336000</p>
<b>Incrementi dal 1/1/2002 a valere anche per il 2003</b>		
<b>*b*</b>	<p>Incremento derivante dal maggior valore delle fasce retributive a seguito della loro rideterminazione decorrente dal 1/1/2002 (differenza fra il valore di fascia al 1/1/2002 e al 31/12/2001)</p> <p><b>* comma 3 *</b></p>	<p>€ 55203</p>
<b>*c*</b>	<p>Conferma delle risorse aggiuntive, pari all'1,2% + 0,4% del monte salari 2001, già messe a disposizione dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 38, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999 come integrato dall'articolo 4 del CCNL 20 settembre 2001, II° biennio economico.</p> <p>La destinazione al fondo è stabilita dalla contrattazione integrativa tenuto conto delle modalità di utilizzo già attuate nelle precedente sessione contrattuale nel caso in cui parte delle risorse siano state assegnate al fondo dell'articolo 39 del CCNL 7 aprile 1999 per trattamenti economici permanenti:</p> <p><b>* comma 5°, lettera a *</b></p> <p><b>* articolo 33, 1° comma *</b></p> <p>(NB: L'importo è determinato dall'incremento di valore derivante dal ricalcolo del monte salari)</p>	<p>€ 168617</p>



**Dal 1 gennaio 2003 il fondo è incrementato come segue:**

		Importi
<b>*d*</b>	<p>Conferma del finanziamento disposto dall'articolo 12, comma 2 del CCNL 20/9/2001 - secondo biennio economico - ai fini dell'articolo 19, comma 1, lettera a) ( norma programmatica a favore del personale tecnico e amministrativo) per LE SOLE Aziende che NON ne abbiamo ancora attuato la prima applicazione.</p> <p>* comma 6° *</p>	€ 41255
<b>*e*</b>	<p>Incremento derivante dal maggior valore delle fasce retributive a seguito della loro rideterminazione decorrente dal 1/1/2003 (differenza fra il valore di fascia al 1/1/2003 e al 31/12/2002)</p> <p>* comma 3 *</p>	€ 57719
<b>*f*</b>	<p>Risorse pari a € 2,00, per tredici mensilità, al netto degli oneri riflessi, per il numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2001(*) N. <u>2615</u> - per dare attuazione all'articolo 18 " NUOVI PROFILI "</p> <p>* comma 4, lettera a), 1° capoverso *</p> <p>(*) Sono considerati tutti i dipendenti in servizio, a qualsiasi titolo, di tutti i ruoli, profili e posizioni</p>	€ 67990
<b>*g*</b>	<p>Risorse pari a € 4,05, per tredici mensilità, al netto degli oneri riflessi, per il numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2001(*) N. <u>2615</u> - per dare attuazione all'articolo 19 - lettera d):</p> <p><b>" SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI TECNICO E AMMINISTRATIVO "</b></p> <p>* comma 4, lettera a), 2° capoverso *</p> <p>(*) Sono considerati tutti i dipendenti in servizio, a qualsiasi titolo, di tutti i ruoli, profili e posizioni</p>	€ 137679,75
<b>*h*</b>	<p>Quota destinata dalla contrattazione integrativa alla ripartizione delle risorse previste dall'articolo 32:</p> <p>€ 133,90 annue x dipendente in servizio al 31/12/2001 (*); n. <u>2615</u> - al netto degli oneri riflessi. (30% del totale di € 350148)</p> <p>Tali risorse residuano dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione e NON sono state utilizzate per l'incremento degli stipendi tabellari e per i fondi di cui agli artt. 29 e 31 comma 4, lettera a)</p> <p>* comma 4°, primo periodo e art. 32 *</p> <p>(*) - Sono considerati tutti i dipendenti in servizio a qualsiasi titolo, di tutti i ruoli, profili e posizioni</p>	€ 105044
<b>*i*</b>	<p><b>RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI:</b></p> <p>Valore economico corrispondente all'importo degli aumenti dell'indennità professionale specifica prevista per il personale di cui all'articolo 28 (infermieri generici e psichia-infermieri generici: - n. <u>154</u></p> <p>infermieri psichiatrici con anno di corso: _____</p> <p>puericultrici: - n. <u>3</u></p> <p>Massofisioterapisti : n. <u>16</u></p> <p>Massaggiatori: - n. _____</p> <p>in misura pari al numero dei dipendenti interessati.</p> <p>* comma 5 - lettera b *</p>	€ 89347,58

		importi
*p*	<b>RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI:</b> Valore corrispondente all'importo economico necessario per i passaggi nel livello economico Ds - categoria D - del personale indicato nell'articolo 19, comma 1°, lettere b) e c) (sviluppo professionale del personale già di categoria D incaricato delle funzioni di coordinamento dal 1° settembre 2001 e successivamente) -n. 98 L'importo è calcolato tenendo conto delle modalità di inquadramento economico esplicitate nella medesima norma. * comma 5 - lettera c) *	€ 9927,27
*m*	Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativa, per valorizzare le professionalità del personale del ruolo sanitario di cui all'articolo 28 (infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso, puericultrici, massofisioterapisti e massaggiatori) nella misura dello 0,12% calcolato sul monte salari 2001, al netto degli oneri riflessi. * articolo 33, 2° comma, lettera a) *	€ 76980,46
*n*	Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativa nel percorso del riordino delle professioni sanitarie e dell'assistente sociale mediante le progressioni previste dall'articolo 19, comma 1°, lettere b) e c) (sviluppo professionale del personale già di categoria D incaricato delle funzioni di coordinamento dal 1° settembre 2001 e successivamente) nella misura dello 0,17% calcolato sul monte salari 2001, al netto degli oneri riflessi. * articolo 33, comma 2°, lettera b) *	€ 86990,91
<b>TOTALE FONDO ANNO 2003</b>		€ 3232753,97

**NB: vedi indicazioni allegate su "MONTE SALARI "**



\* allegato \*

MONTE SALARI ANNO 2001 al netto degli oneri riflessi a carico dell'Azienda	
VOCI	IMPORTI
<b>*A* EMOLUMENTI FISSI</b> Importo, di competenza anno 2001, delle voci retributive che vengono erogate NON attingendo ai fondi di cui al successivo punto B	€ XXXXXXXX
<b>*B* IMPORTO DEI FONDI DETERMINATI PER L'ANNO 2001</b>	1 Fondo articolo 38, commi 1 e 2, CCNL 7/4/1999 e art. 3 II biennio € XXXXXXXX
	2 Fondo art. 38, comma 3 CCNL 7/4/1999 e artt. 3 e 4 II biennio (va considerato esclusivamente l'ammontare delle risorse che si consolidano nel fondo al 31/12/2001) € XXXXXXXX
	3 Fondo art. 39 CCNL 7/4/1999 e artt. 3 e 4 II° biennio € XXXXXXXX
<b>*C* MONTE SALARI 2001</b> Importo degli emolumenti fissi di cui al punto A) e l'importo dei fondi di cui al punto B)	€ XXXXXXXXXXXX

NB: La determinazione del MONTE SALARI si riferisce ad analogo schema indicato dalla Regione Veneto con nota n. 10379/50.02.34 del 25 febbraio 2003.

M  
 OB  
 clod,  
 au  
 D  
 Rete  
 Re  
 Rey

OB  
 Rey